

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

All'articolo 3 della direttiva 72/461/CEE è aggiunta la lettera seguente :

- d) tuttavia, fatte salve le lettere a), b) e c), ma in deroga all'articolo 8 bis, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri possono, mediante autorizzazione concessa dalle rispettive autorità veterinarie, autorizzare l'introduzione nel proprio territorio di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica.

Questa autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto sia delle disposizioni concernenti l'identità delle suddette materie prime, l'imballaggio e le condizioni di trasporto, di magazzinaggio, di movimentazione e di trasformazione, sia delle disposizioni concernenti l'eliminazione dell'imballaggio, della confezione e dei residui della trasformazione, al fine di eliminare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per quella degli animali. »

*Articolo 2*

All'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente :

- 2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.

Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la procedura prevista all'articolo 29 gli Stati membri possono essere autorizzati ad importare dette

materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.

Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma, non devono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. »

*Articolo 3*

Anteriormente al 1° luglio 1995 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente corredata di proposte, le deroghe previste all'articolo 3, lettera d) della direttiva 72/461/CEE ed all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R STEICHEN